MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il Direttore generale *delegato*

VISTO il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante "*Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale*", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e, in particolare, l'articolo 6, comma 4;

VISTO il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante "*Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese*", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", e, in particolare, l'articolo 21, comma 1, lett. c) e comma 5, l'articolo 22, commi 3 e 5 e l'articolo 22-*bis*, comma 1;

VISTI i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, 27 settembre 2017, n. 2 e 30 settembre 2019, n. 278;

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 18 del 22 novembre 2017, recante "*Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 2 del 27.09.2017, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148.*";

VISTA la circolare integrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 19 del 27 novembre 2017, recante "*Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 2 del 27.09.2017, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148.*";

VISTA la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione n. 17 del 03 ottobre 2019, recante "*Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 278 del 30 settembre 2019, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,*

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Il Direttore generale *delegato*

con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, nonché ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. c), D. Lgs 14 settembre 2015, n. 148.";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 aprile 2023, n. 55, con il quale vengono conferiti al dott. Gennaro Gaddi i poteri di adozione di atti indifferibili, urgenti e necessari della Direzione generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto direttoriale n. 117 del 25 gennaio 2022, con cui è stato concesso alla società indicata nel dispositivo il trattamento di integrazione salariale ai sensi del citato decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, a seguito di contratto di solidarietà del 30 dicembre 2021, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022, nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 377 unità;

VISTO – altresì – il decreto direttoriale n. 574 del 31 marzo 2022, con il quale è stata interrotta l'efficacia del trattamento straordinario di integrazione salariale per solidarietà, già concesso con il predetto decreto direttoriale n. 117 del 25 gennaio 2022, limitatamente al periodo dal 26.03.2022 al 31.12.2022;

VISTA la domanda di sgravio contributivo presentata dalla società indicata nel dispositivo in data 30 novembre 2022 ai sensi delle norme sopra menzionate, per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2022, contenente la stima dell'onere connesso allo sgravio contributivo richiesto nella misura massima di € 72.630,00 (settantaduemilaseicentotrenta/00);

ACQUISITA dalla società indicata nel dispositivo con nota-mail del 12 luglio 2023 la rideterminazione della stima dell'onere contributivo pari a € 18.157,00 (diciottomilacentocinquantasette/00) relativa al ridotto periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per solidarietà usufruito;

CONSIDERATA la disponibilità delle risorse finanziarie entro il limite di spesa per l'anno 2022, fissato dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*"

D E C R E T A

Articolo 1

È ammessa, per il periodo **dal 01.01.2022 al 25.03.2022**, per l'unità produttiva di **VENEZIA** -Aeroporto- la riduzione contributiva nella misura massima di **€ 18.157,00 (diciottomilacentocinquantasette/00),** in favore della società **GH VENEZIA S.p.A.**, C.F. 03553670260, con sede legale in VENEZIA, PEC: VENERUSOLAVORO@PEC.IT, in riferimento a un

numero massimo di **193** dipendenti, di cui all'elenco allegato alla domanda in premessa richiamata.

Articolo 2

1.L'ammissione al beneficio di cui all'articolo 1 – con la relativa misura- è sospensivamente condizionata all'effettivo utilizzo, nei periodi indicati al medesimo articolo 1, del trattamento di integrazione salariale per solidarietà ai sensi del summenzionato decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, articolo 21, comma 1, lett. c) e comma 5, articolo 22, commi 3 e 5 e articolo 22-*bis,* comma 1, nonché alle verifiche demandate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, inclusa l'effettiva riduzione di orario in percentuale superiore al 20%.

Articolo 3

1.La validità dell'ammissione al beneficio contributivo per il numero complessivo dei mesi di cui al precedente articolo 1 resta ferma, anche in ipotesi di sospensioni e successiva ripresa del trattamento di integrazione salariale per solidarietà, autorizzate dopo l'emanazione del presente decreto, per i periodi indicati nei relativi decreti direttoriali adottati dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e trasmessi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

2. L'INPS, detratti gli anzidetti eventuali periodi di sospensione, conseguentemente imputerà lo sgravio contributivo esclusivamente ai periodi di ripristino del trattamento di integrazione salariale per solidarietà, come indicati nei decreti direttoriali da ultimo menzionati, nel limite del numero massimo complessivo dei mesi di cui all'articolo 1.

Articolo 4

1.Il presente provvedimento è impugnabile davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, mediante deposito del relativo gravame presso la Direzione generale degli ammortizzatori sociali, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso all'INPS e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it.

Gennaro Gaddi

GADDI GENNARO
Firmato digitalmente da GADDI GENNARO
Data: 2023.07.14 10:31:51 +02'00'

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"